



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Alle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Memoria congiunta dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e di Confassociazioni al
Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2023 A.C. 643

Alla c.a. dei Sigg. Presidenti e degli Onorevoli Membri

La Legge di Bilancio per l'anno 2023, la cui predisposizione è stata sicuramente resa maggiormente
difficoltosa dai tempi ristretti a disposizione dell'Esecutivo di Governo, ha dovuto concentrare
principalmente gli interventi finanziari nelle azioni volte al sostegno di famiglie e imprese in
relazione al caro energia. Evidentemente non si può che concordare con tale scelta, anche se ha
destato molta perplessità l'intervento effettuato con il d.l. n. 179/2022 circa la parte di accise
ridotta sul costo dei carburanti che passa da 30,5 centesimi a 18,3 centesimi/litro, con
conseguente aumento dei costi in capo a cittadini e attività produttive. Pur comprendendo le
difficoltà che Il Governo deve affrontare, è necessario e non più rinviabile un intervento strutturale
di riduzione delle accise, recuperando risorse da una concreta ottimizzazione della spesa pubblica.

Si accoglie con favore il taglio del cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori dipendenti,
ancorché ridotto rispetto alla necessità di liquidità necessaria alle famiglie per affrontare il caro-
vita, che va ben oltre il caro-energia.

Dobbiamo poi registrare, pur apprezzando l'intervento sulle cartelle di pagamento delle somme
iscritte a ruolo, che occorrerebbe ancora più determinazione sul lasso temporale delle rateazioni,
in quanto quello attualmente previsto non sembra poter superare i problemi già evidenziati su
precedenti interventi.

Consci comunque che la Legge di Bilancio di quest'anno, ancor di più di quelli precedenti, ha
pesanti e pressanti vincoli temporali e finanziari, affronteremo nel dettaglio solo alcuni articoli del
DDL indicando la necessità di interventi di modifica ed evidenzieremo due proposte emendative
che, pur non riguardando tematiche contenute nell'articolo, dovrebbero esservi inserite, poiché
**oltre alle grandi emergenze, la quotidianità dei cittadini-contribuenti continua a presentare
difficoltà e complicazioni operative nonché discriminazioni che devono essere affrontate e
superate.**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

ART.12

Modifiche al regime forfettario

L'obiettivo del rafforzamento dell'istituto è **quello di ampliare la platea di coloro che possono accedervi semplificando così gli adempimenti fiscali connessi alla gestione contabile della propria attività:**

Tenuta dei registri contabili, adempimenti e versamenti IVA, addizionali regionali e comunali, ISA.

Esenzioni che costituiscono importanti vantaggi che portano diversi contribuenti a scegliere tale opportunità anche a costo di sostenere un maggiore carico di imposte e ciò può accadere quando la percentuale di forfettizzazione dei costi non coglie appieno l'effettiva incidenza degli oneri sostenuti per la produzione del reddito o anche per il non poter usufruire di deduzioni e detrazioni, si pensi ai carichi di famiglia alle spese mediche e agli interessi su mutui ecc.

Il cambio di paradigma nelle valutazioni di questo regime da parte dell'Esecutivo contrasta però con una causa di esclusione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, per limitare la platea di coloro che potessero beneficiare dei relativi risparmi di imposta evitando il cumulo dei redditi ai fini Irpef.

Oggi non possono avvalersene i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione di importo superiore a 30.000 euro.

Una causa che esclude una platea importante di contribuenti da questo strumento di semplificazione degli adempimenti e peraltro fonte di problemi applicativi da parte di coloro che si rendono conto dell'avvenuto superamento del limite, anche per pochi euro, dell'importo sopra menzionato solo a Marzo dell'anno successivo, al ricevimento della Certificazione Unica, con le conseguenze del caso in termini sanzionatori che, seppur mitigati ove possibile dal ravvedimento operoso, creano di riflesso problemi anche ai loro clienti, sostituti di imposta di cui all'articolo 25 del DPR. 600/73, avente oggetto l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro autonomo professionale.

Si propone pertanto di estendere le modifiche alla legge 190 del 2014 prevedendo **la cancellazione del comma 57 lettera d-ter) sotto riportato:**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”

Altra criticità è l'impossibilità di optare per tale regime da parte dei membri delle società di persone, delle associazioni e delle società professionali. Un freno alle aggregazioni, oggi più che mai, una esigenza sentita dal mondo delle partite IVA per stare su un mercato sempre più competitivo e sfruttare le economie di scala offerte da queste forme aggregative.

Si propone pertanto di estendere la possibilità di applicare tale regime di tassazione ai soci delle predette società, laddove la quota di incassi misurata dalla propria percentuale di partecipazione agli utili non superi gli 85.000 euro.

ART. 36

Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA

Pur condividendo la necessità di una maggiore attenzione all'attribuzione delle partite IVA, il cui controllo sarebbe sicuramente reso più efficace attraverso la concreta interoperabilità delle banche dati della P.A. e in attesa dei richiamati provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, si evidenzia preoccupazione per il coinvolgimento in solido al contribuente dell'intermediario fiscale che abbia presentato il modulo di richiesta di attribuzione della partita IVA.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Ciò non per rifuggire da eventuali responsabilità, ma per evidenziare che l'intermediario non ha strumenti per svolgere indagini, che peraltro non gli competono, né potrebbero competergli, ma

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

unicamente l'obbligo, ai fini dell'antiriciclaggio, di operare l'adeguata verifica della clientela, ovviamente con analisi generiche del richiedente la partita IVA e/o con sue dichiarazioni spontanee. Pertanto è necessario meglio perimetrare l'eventuale responsabilità inserendo all'art. 36, come condizione di buona fede e di corretto comportamento professionale, l'esecuzione dell'adeguata verifica del cliente ai sensi della normativa sull' antiriciclaggio. Non è sufficiente infatti che nella relazione alla D.D.L. si faccia , come mero esempio della azioni da porre in essere per evitare comportamenti scorretti, il riferimento alla suddetta adeguata verifica della clientela. Per cui si ritiene necessario eliminare dalla norma la solidarietà dell'intermediario o quantomeno inserire al comma 2 dopo le parole... decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 le seguenti parole "... , salvo sia stata effettuata l'adeguata verifica della clientela." Inoltre, pur comprendendo le condivisibili finalità di maggior attenzione all'attribuzione della partita IVA, sarebbe opportuno che quando una norma contempla il coinvolgimento dell'intermediario fiscale, siano preventivamente coinvolte le organizzazioni di rappresentanza di tale figura professionale, al fine di individuare indicazioni operative praticabili per le finalità della norma stessa, evitando di esporre il professionista a rischi collegati ad accadimenti futuri non conoscibili e a comportamenti di terzi dei quali non può essere ritenuto responsabile, salvo emergano suoi coinvolgimenti da atti giudiziari.

ART.42

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La norma è speculare alla definizione agevolata emanata con l'art. 6, del D.L. del 23.10.2018 n. 119 (collegato alla Legge di Bilancio 2019), come specificato anche nella relazione illustrativa al suddetto art. 42, già ampiamente commentata dalla prassi dell'Agenzia Entrate e della dottrina.

La criticità che si rileva nel testo dell'art. 42 riguarda l'ambiguità dei termini utilizzati nel comma 2 laddove il legislatore richiama il concetto di pendenza del giudizio unito a quello di iscrizione nel primo grado senza, peraltro, separare i due termini con una qualsivoglia congiunzione o disgiunzione.

È noto che nel processo tributario, la litispendenza si concretizza con la sola notifica del ricorso e non richiede che sia avvenuta anche la costituzione in giudizio del ricorrente (cfr., tra le altre, Cass. 17 dicembre 2014, n. 26535) e ciò è chiaramente esplicitato anche nel comma 7 dell'art. 42 che

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

definisce l'ambito di applicazione della norma, inoltre la locuzione utilizzata al comma 2 di "iscritto nel primo grado" è atecnica perché non esiste l'ipotesi di iscrizione nel processo tributario, ma quella di costituzione in giudizio mediante "deposito" presso la Corte di Giustizia di primo grado.

Il concetto di "iscrizione" è utilizzato solo per l'"iscrizione a ruolo generale" ovvero l'attribuzione di un numero di RGR (Ruolo Generale dei Ricorsi) che però non avviene contemporaneamente al deposito, ma solo dopo i controlli di formalità e la sua attribuzione è comunque legata anche a possibili disfunzioni del sistema telematico SIGIT.

La precedente identica formulazione, rilevabile nel comma 1 bis, dell'art. 6, del DL 119/2018, veniva commentata dall'Agenzia Entrate nella sua circolare n. 6/E del 01.04.2019 al paragrafo 5.1.2, stabilendo la possibilità di avvalersi della riduzione al 90% del valore della controversia solo se il ricorso fosse stato non solo notificato, ma il contribuente si fosse anche costituito in giudizio entro la medesima data presso la Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia di primo grado), suscitando non poche prese di posizione della dottrina.

Onde evitare anche nel 2023 le suddette contestazioni dottrinali ed eventuale ulteriore contenzioso, sarebbe opportuno che la norma venisse correttamente riformulata a seconda della volontà del legislatore che, peraltro, sembra assolutamente chiara nella relazione illustrativa, laddove viene scritto che "Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia" senza nulla accennare alla costituzione in giudizio del ricorrente e tanto meno alla fantomatica "iscrizione nel primo grado".

Va considerato altresì che per passare dalla pendenza in primo grado a quella in secondo grado o in Cassazione, non è mai richiesta la costituzione in giudizio, ma solo la notifica dell'appello all'Agenzia Entrate. (Circolare 6/E-2019 nota n. 52: La notifica del ricorso alla data del 19 dicembre 2018 – oggi 01.01.2023 - è condizione necessaria e sufficiente ai fini della pendenza e, pertanto, non è richiesto l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, a norma dell'articolo 369 c.p.c.)

Pertanto, se la volontà del legislatore è:

- a) quella espressa nella relazione illustrativa consistente nella sola pendenza del giudizio, nel comma 2 dell'art. 42, andrebbe sostituita la locuzione "iscritto nel primo grado," con "in primo grado,";
- b) quella che per godere della riduzione al 90% il ricorso sia anche stato depositato mediante la costituzione in giudizio del ricorrente, la locuzione "pendente iscritto nel primo grado," andrebbe sostituita con "per cui il contribuente si sia già costituito depositandolo presso la Corte di Giustizia di primo grado,".

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Nel caso fosse valida l'opzione b) sarebbe opportuno permettere (comunque nei termini previsti) la costituzione in giudizio con deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado anche oltre il 01.01.2023.

Infatti, se il ricorso viene notificato all'Agenzia Entrate il 31.12.2022 occorre nella stessa giornata costituirsi in giudizio con deposito telematico al SIGIT per accedere alla definizione con la riduzione al 90% del valore della controversia, ma questo solo se lo stesso è superiore a 50.000 euro.

Nel caso, invece, in cui il valore sia pari o inferiore a 50.000 euro, con la notifica all'Agenzia Entrate decorre automaticamente il termine di 90 giorni per esperire la fase di reclamo/mediazione, al termine della quale decorrono i 30 giorni per la costituzione in giudizio (in totale 120 giorni dalla notifica).

In questo modo si permetterebbe al contribuente di valutare, al termine della procedura di mediazione, se aderire o meno alla definizione essendo noti i risultati della mediazione conclusa o rendere definitiva quest'ultima con il pagamento concordato.

La fase di mediazione potrebbe anche essere già in corso alla data del 31.12.2022 e aver raggiunto risultati più convenienti rispetto al costo dell'adesione agevolata, ma ancora non definiti con la firma per accettazione della mediazione da parte dell'Agenzia, che potrebbe anche non verificarsi e rimarrebbe un'incognita per il contribuente.

Sarebbe, quindi, opportuno che, se venisse scelta la precedente opzione b), la locuzione "pendente iscritto nel primo grado," fosse sostituita con "per cui il contribuente si sia già costituito depositandolo presso la Corte di Giustizia di primo grado o, a termini non scaduti al 01.01.2023, si costituisca nei termini previsti, ma comunque non oltre il 30.04.2023,".

ART. 21

Esenzione IMU immobili occupati

Come ultima osservazione, prima delle proposte di due emendamenti alla Legge di Bilancio al di là di quelle già indicate nell'approfondimento di singoli articoli, **plaudiamo all'art. 21 che finalmente esenta i proprietari di immobili occupati abusivamente dal pagamento dell'IMU, norma che forse non inciderà sulla crescita economica della Nazione, ma sicuramente sì sulla crescita dell'equità e della giustizia sociale.**

(seguono due proposte emendative di problematiche non affrontate nell'attuale Legge di Bilancio, ma che si ritengono necessarie e di grande importanza, la prima di semplificazione e la seconda di equità)

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Proposta di proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2023 al sistema Tessera Sanitaria.

Si rende assolutamente necessario evitare per l'anno 2023 l'invio, su base mensile, dei dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ripristinando l'invio su base semestrale, come per l'anno corrente. L'invio dei dati al Sistema T.S. che costituisce un pesante adempimento burocratico potrebbe essere superato con l'introduzione della fatturazione elettronica anche nell'ambito delle prestazioni sanitarie. Circa l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito delle prestazioni e spese sanitarie, si lancia un appello affinché il Parlamento, fermo restando le tutele in tema di privacy, solleciti il Governo ad affrontare questa problematica che pone un freno alla possibilità di semplificare i controlli e impedisce di reperire automaticamente i dati per la dichiarazione precompilata.

All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020 della R.G.S., il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La trasmissione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

- a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- c) entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- e) entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023**
- g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;**
- h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2024.»**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano
Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

TUTELA MALATTIA PROFESSIONISTI proposta di emendamento all' art.1 comma 933 Legge 234/2021 Legge di Bilancio per il 2022

Art. 1 comma 933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali; **all' art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "...ai relativi " inserire albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013;"** prosegue nella versione originaria.

Motivazione: la giusta tutela da malattia o infortunio opera solo per gli iscritti ad albi professionali escludendo tutti professionisti di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n. 4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari sia per il professionista, che per i suoi assistiti, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi a un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace per professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, i consulenti informatici e di organizzazione aziendale, solo per citarne alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla tutela donne e uomini del settore professionale su un tema, come la tutela dalla malattia, che non deve mai prevedere limiti e differenze. L'emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito, si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno *Presidente nazionale dell' INT e Vice Presidente Vicario di Confassociazioni*

Giuseppe Zambon *Vice Presidente naz.le dell' INT e Segretario Generale Osservatorio fiscalità di Confassociazioni*

Salvatore Cuomo *Consigliere nazionale aggiunto e Membro della Commissione fiscalità dell' INT*

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15/04/1997 Reg. in Roma il 22/04/1997 al n.18632
Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dell'Ateneo Salesiano n.81/12 scala B - 00139 Roma - tel.068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris n. 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it